



Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa sono modificati secondo le versioni qui annesse.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

¹ RS 142.201

Allegato 1
(art. 19–19b)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19b sono stabiliti complessivamente a 4000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000

Zurigo	399	Sciaffusa	18
Berna	235	Appenzello Esterno	9
Lucerna	93	Appenzello Interno	4
Uri	7	San Gallo	114
Svitto	31	Grigioni	48
Obvaldo	8	Argovia	130
Nidvaldo	9	Turgovia	52
Glarona	8	Ticino	94
Zugo	45	Vaud	181
Friburgo	58	Vallese	69
Soletta	54	Neuchâtel	41
Basilea Città	72	Ginevra	147
Basilea Campagna	57	Giura	17

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 2022² della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19b sono stabiliti complessivamente a 3000:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
750	750	750	750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 2022 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

² RU 2022 721

7. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19*b* sono stabiliti complessivamente a 1400:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
350	350	350	350

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e sono liberati trimestralmente.

Allegato 2
(art. 20–20b)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 4500:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250

Zurigo	250	Sciaffusa	11
Berna	147	Appenzello Esterno	7
Lucerna	59	Appenzello Interno	2
Uri	4	San Gallo	71
Svitto	20	Grigioni	31
Obvaldo	5	Argovia	80
Nidvaldo	6	Turgovia	32
Glarona	5	Ticino	58
Zugo	29	Vaud	112
Friburgo	36	Vallese	44
Soletta	33	Neuchâtel	26
Basilea Città	45	Ginevra	91
Basilea Campagna	36	Giura	10

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3250

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 2022³ della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
125	125	125	125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 2022 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

³ **RU** AS 2022 721

7. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20*b* sono stabiliti complessivamente a 2100:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
525	525	525	525

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e sono liberati trimestralmente.